

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA

CAPO 01

ART. 01 IL COMUNE, ENTE AUTONOMO

01. IL COMUNE DI MONTESANO HA ED ESERCITA AUTONOMIA ORGANIZZATORIA, NORMATIVA E DI INDIRIZZO POLITICO PER LA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE, NEL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA.

02. IL COMUNE INTENDE L' AUTONOMIA COME RAPPORTO FRA LA COMUNITA' E LE STRUTTURE CHE LA RAPPRESENTANO E LA SERVONO; E COME RELAZIONE TRA ORDINAMENTI GIURIDICI STRUMENTALE ALL' ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 02 , 03 , E 04 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02 DENOMINAZIONE STEMMA E GONFALONE

01. DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO IL COMUNE, PREVIA DETERMINAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL' ARTT. 16 DEL D.P.R. 616/77 , ASSUMERA' IL NOME DI MONTESANO TERME.

02. IL GONFALONE DEL COMUNE E' RAPPRESENTATO DA: DRAPPO DI SETA, CON MOTIVI ORNAMENTALI, FORMATO CM. 98 X CM. 110 CON FRANGIA, CORDONI E NAPPE IN FILATO D'ORO, FODERATI E RINFORZATI.

03. LO STEMMA COMUNALE E' FORMATO DA: FONDO AZZURRO, A TRE MONTI, COLOR VERDE CHIARO E SCURO, SORMONTATI DA UNA M, CON SOVRASTANTE CORONA E CIRCOSCRITTO DA 02 RAMI DI QUERCIA LEGATI DA CRAVATTA TRICOLORE.

04. CON PROPRIA DELIBERAZIONE E MAGGIORANZA QUALIFICATA DAI 2/3 DEI CONSIGLIERI, IL CONSIGLIO PUO' MODIFICARE STEMMA E GONFALONE, TENENDO CONTO DELLA NORMATIVA ARLDICA.

05. IL CONSIGLIO PUO' DISCIPLINARE L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA E DI CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI O ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO O A FAVORE DELLA COMUNITA' LOCALE.

06. IN MANCANZA, E' VIETATO L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI.

ART. 03 COMUNITA' E TERRITORIO

01. IL COMUNE DI MONTESANO HA UNA ESTENSIONE COMPLESSIVA DI HA. 10936 .

02. LA COMUNITA' LOCALE E' COSTITUITA DA 7826 ABITANTI.

03. IL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRITORI E DALLA COMUNITA' DI:

- MONTESANO ABITANTI 2331 ; M. 860 L/M ;

- ARENABIANCA ABITANTI 1118 ; M. 660 L/M ;

- PRATO COMUNE ABITANTI 802 ; M. 620 L/M ;

- TARDIANO ABITANTI 1126 ; M. 860 L/M ;

- MONTESANO SCALO ABITANTI 1726 ; M. 500 L/M .

- MAGORNO ABITANTI 723 ; M. 860 L/M ; ED ALTRE BORGATE RURALI. CONFINA CON I TERRITORI DEI COMUNI DI PADULA, CASALBUONO, MOLITERNO (PZ), TRAMUTOLA (PZ), MARSICO (PZ), BUONABITACOLO, PATERNO (PZ), LAGONEGRO (PZ) SANZA.

04. IL COMUNE DI MONTESANO TERME E' ALLA CONFLUENZA DI DUE COMPENSORI: VAL D'AGRI E VALLO DI DIANO ED E' IMPORTANTE CROCEVIA DI TRE REGIONI.

05. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E' IL CENTRO STORICO DI

MONTESANO, PER RAGIONI STORICHE E PER LA SUA CENTRALITA'
RISPETTO ALLE FRAZIONI.

CAPO 02 PRINCIPI ED OBIETTIVI

ART. 04 SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI SOCIO-ECONOMICI

01. LA COMUNITA' LOCALE FRUISCE DI UN REDDITO PRO-CAPITE INFERIORE AL REDDITO PRO-CAPITE MEDIO DELLA PROVINCIA DI SALERNO E, NELLE STATISTICHE NAZIONALI, FIGURA NELLE ULTIME POSIZIONI.

02. IL COMUNE DI MONTESANO FIGURA NEGLI ELENCHI DEI COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 1980 , PER CUI HA INTERESSE AL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE ED AL CONNESSO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO PREDICATO DALLA LEGGE 219/81 .

03. IL COMUNE DI MONTESANO E' COMUNE MONTANO: LA COMUNITA' LOCALE SPECIALMENTE INSEDIATA NELLE ZONE DI MONTAGNA, SVOLGE UNA FUNZIONE DI SERVIZIO A PRESIDIO DEL TERRITORIO (ARTT. 02 LEGGE 1102/71).

04. PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI SOCIO-ECONOMICI E TERRITORIALE, IL COMUNE IMPEGNA LA PROVINCIA, LA REGIONE, LO STATO, GLI ALTRI ENTI LOCALI (ED IN PARTICOLARE LA U.S.L. E LA COMUNITA' MONTANA) E LA CEE NELL' AMBITO DELLE POLITICHE REGIONALI A DETERMINARNE LE CONDIZIONI ED I PRESUPPOSTI MEDIANTE UNA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA ED UNA DISTRIBUZIONE RIEQUILIBRATRICE DEI SERVIZI E DELLE RISORSE: AL FINE DI PERSEGUIRE LA RIDUZIONE DEL DIVARIO TRA ZONE RICCHE E ZONE DEPRESSE; DI FAVORIRE SECONDO UN CRITERIO DI CONCRETEZZA E DI EFFETTIVITA', LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 44 DELLA COSTITUZIONE; DI CONSENTIRE LA CRESCITA ECONOMICA E SOCIALE DEL VALLO DI DIANO E NEL PIU' VASTO AMBITO TERRITORIALE CON IL QUALE INTERAGISCE LA COMUNITA' LOCALE; DI ASSICURARE UN MAGGIOR BENESSERE MATERIALE, STRUMENTALE ALLA DIGNITA' ED ALLO SVILUPPO DEI SINGOLI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA LORO PERSONALITA'.

ART. 05 INTERESSI ECONOMICI PREMINENTI DELLA COMUNITA' LOCALE

01. IN COERENZA CON LE FINALITA' DICHIARATE, GLI INTERESSI PRIORITARI ED ORIENTATI LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITA' LOCALE SONO:

- L' AGRICOLTURA E LA ZOOTECNIA E CON ESSE E PER ESSE GLI INTERVENTI CHE NE CONSENTANO LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO (COOPERAZIONE, ELETTRIFICAZIONE RURALE, METANIZZAZIONE, VIABILITA' INTERPODERALE, MIGLIORI E PIU' FREQUENTI COLLEGAMENTI CON I CENTRI URBANI, SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALLA MODERNIZZAZIONE DEI METODI E DEI MEZZI DI LAVORO, ALLA ESCLUSIONE DI MODALITA' PRODUTTIVE CHE INQUININO L' AMBIENTE E LE RISORSE IDRICHE);
- ALL' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI; (SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE);
- IL TURISMO TERMALE E PER ESSO: LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO ANCHE CON FORME DI PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA GESTIONE DELLE TERME AL FINE DI CONCORRERE ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA

LEGGE 488/1986 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 01 LUGLIO 1986
N. 248 ARTT. 09 ; IL SOSTEGNO ALLE CORRELATE INIZIATIVE, NELLA GESTIONE
DEL TERRITORIO E NELLA REALIZZAZIONE DI CONDIZIONI
STRUTTURALI ED AMBIENTALI CHE CONSENTANO ADEGUATA RICETTIVITA' E
SOGGIORNO GRADEVOLE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' AGRITURISMO;
- LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE TURISTICA;
- L'OSPITALITA' DI PERSONE ANZIANE, DI PERSONE INFERME O DI PORTATORI DI
HANDICAPS: E PER ESSI, LA CONSERVAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLA RICONOSCIUTA SALUBRITA' DEL CLIMA, LA
PREDISPOSIZIONE DI IDONEE STRUTTURE COLLETTIVE, PUBBLICHE O PRIVATE, IL
SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CHE, ANCHE ATTRAVERSO ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO, DETERMININO UN AMBIENTE SOCIALE "APERTO", SERENO E
FAMILIARE;
- LA PICCOLA INDUSTRIA (DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI NATURALI);
- L'ARTIGIANATO;
- IL SETTORE TERZIARIO, NELLE COMPONENTI PIU' STRETTAMENTE COLLEGATE
AGLI OBIETTIVI GENERALI ED AGLI INTERESSI PREMINENTI.

ART. 06 CONSERVAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE,
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO; MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEMOGRAFICO
NEL CAPOLUOGO

01. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SALVAGUARDA LE CARATTERISTICHE
AMBIENTALI MEDIANTE LA CONSERVAZIONE DELL'ESISTENTE, CONSENTENDO
INTERVENTI NON INCOMPATIBILI CON TALI FINALITA'.

02. IL COMUNE ADOTTA E SOLLECITA L'ADOZIONE DI PIANI E L'ATTIVAZIONE DI
INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER
ELIMINARE E PREVENIRE OGNI CAUSA DI INQUINAMENTO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE RISORSE IDRICHE ED IDROTERMALI.

03. E' OBIETTIVO DEL COMUNE IL RECUPERO DI TERRENI DI USO CIVICO AL
PATRIMONIO DISPONIBILE, PER FAVORIRE INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA, INFRASTRUTTURE SOCIALI E SANITARIE. IL
COMUNE ATTESA LA VASTITA' DEL SUO TERRITORIO E LA NOTEVOLE
DISTANZA TRA I DIVERSI INSEDIAMENTI ABITATIVI E CON DIVERSE VOCAZIONI
PROMUOVE ED AGEVOLA INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI OPERATIVE
PER IL SUPERAMENTO DELLE NATURALI TENDENZE A CAMPANILISMO.

04. IL COMUNE ADOTTA E REALIZZA PIANI DI RECUPERO DI EDILIZIA ABITATIVA
ED ATTIVA INTERVENTI PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA
SOPRATTUTTO NEI CENTRI STORICI DI MONTESANO ED ARENABIANCA, AL
PRECIPUO SCOPO DI INVERTIRE LA TENDENZA ALL'ESODO DEI CITTADINI
RESIDENTI, MEDIANTE INCENTIVI.

05. IL COMUNE, ANCHE A QUEST'ULTIMO FINE, ATTIVA INTERVENTI PER
MIGLIORARE I COLLEGAMENTI STRADALI, LA VIABILITA' RURALE, I SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO, ADEGUANDOLI AL FABBISOGNO DI MOBILITA' DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE, SANITARIE E DI TEMPO LIBERO.

06. IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE ANCHE PRIMA DELL'ADOZIONE DI
ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE, NEI QUALI TIENE
CONTO DI PROPOSTE ED ISTANZE, CHE AVENDO CARATTERE DI CONCRETEZZA E
DI SERIETA' CONSENTANO INIZIATIVE ED INTERVENTI DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE VANTAGGIOSI PER LA COMUNITA'.

07. IL COMUNE PROVVEDE ALL'INVENTARIO, CLASSIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI, PATRIMONIALI INDISPONIBILI E DEMANIALI.

ART. 07 TUTELA DELLA PERSONA E DELLE FORMAZIONI SOCIALI

01. IL COMUNE DI MONTESANO INDIVIDUA COME BENE COMUNE A TUTTA LA COLLETTIVITA' E QUINDI COME FINE GENERALE DELLA SUA AZIONE LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA IN TUTTE LE CONDIZIONI ED IN OGNI AMBITO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLO FAMILIARE E LAVORATIVO, PROMUOVENDO CONDIZIONI DI "PARI OPPORTUNITA'" TRA I SESSI.

02. A TAL FINE MIRA ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE ADEGUATO ED ISPIRA LA SUA AZIONE E LA SUA ORGANIZZAZIONE AI VALORI DI LIBERTA' E SOLIDARIETA' ED AI CORRELATI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', ECONOMICITA', EFFICACIA E PUBBLICITA'.

03. ORIENTA LA SUA AZIONE ALLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI MERITEVOLI, ANCHE ATTRAVERSO GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI.

04. ATTIVA E RICHIEDE INTERVENTI NECESSARI A GARANTIRE:

- LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE, ELIMINANDO SIA LE CAUSE CHE GLI EFFETTI DI OGNI FORMA DI INQUINAMENTO;
- L'EFFETTIVITA' DELLA TUTELA DELLA SALUTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DEGLI HANDICAPPATI;
- IL CONSORZIO FAMILIARE, LA MATERNITA' E L'INFANZIA;
- L'ASSISTENZA SOCIALE, CON RIFERIMENTO SPECIFICO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI, AGLI INVALIDI;
- FORME DI BENEFICENZA PER SITUAZIONI DI BISOGNO ED INDIGENZA.

05. LE SITUAZIONI DI MARGINALITA' ECONOMICA E SPIRITUALE CHE NON FOSSERO DIRETTAMENTE RILEVABILI E NON FOSSERO EVIDENZIATE DAI SOGGETTI INTERESSATI, POTRANNO ESSERE SEGNALATE ALL'AMMINISTRAZIONE, CON LA RISERVATEZZA CHE OGNI CASO RICHIEDERA', DA FORMAZIONI SOCIALI CHE ABBIANO SCOPO UMANITARIO, DALLE SCUOLE, DA SINGOLI ED IN PARTICOLARE DAI PARROCI DELLE COMUNITA' LOCALI.

06. IL COMUNE FAVORISCE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ANCHE ALLA LUCE DELLA LEGGE 266/91 , CHE SI PREFIGGANO DI ALLEVIARE LA MALATTIA, LA SOLITUDINE, L'INDIGENZA, L'INEDIA FISICA E MORALE.

07. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E DEI SERVIZI PUBBLICI LE ATTIVITA' DEGLI ORGANI ELETTIVI SI ADEGUANO ALLE ESIGENZE DI TUTELA E SVILUPPO DELLA PERSONA E DELLE FORMAZIONI SOCIALI.

ART. 08 PARTECIPAZIONE AL GOVERNO ED ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE

01. IL COMUNE PROMUOVE FORME DI PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE CHE INTERESSANO LA COLLETTIVITA' PERCHE' ATTRAVERSO L'INFORMAZIONE, LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI, LA MANIFESTAZIONE DELLE OPINIONI, LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE, LE SINGOLE PERSONE SI SENTONO LIBERAMENTE, RESPONSABILMENTE E SOLIDAMENTE IMPEGNATE A CONCORRERE ALLO SVILUPPO PROPRIO ED A QUELLO ALTRUI.

02. IL COMUNE GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI AI PROCEDIMENTI CUI SIANO DIRETTAMENTE INTERESSATI, FAVORISCE LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI NEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE; PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ATTRAVERSO GLI ISTITUTI DI CUI AGLI SPECIFICI ARTICOLI.

03. IL COMUNE ORGANIZZA GLI UFFICI IN MODO DA CONSENTIRE L'ACCESSO AGLI ATTI, LA LIBERA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI ACQUISITA ANCHE ORALMENTE DA PARTE DI SOGGETTI CUI NON SIA AGEVOLE PER ISCRITTO E ISTITUISCE UN ALBO PRETORIO NELLA SEDE MUNICIPALE E UN OSSERVATORIO-BACHECA IN CIASCUNA FRAZIONE E DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO IL DIRITTO DI ACCESSO, LE MODALITA' E LE FORME DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DI AUDIZIONE DA PARTE DI FUNZIONARI E/O AMMINISTRATORI, ANCHE PER LA SEGNALAZIONE DI DISSERVIZI E LA SOLLECITAZIONE DI INTERVENTI SU OPERE O SERVIZI DI INTERESSE COMUNE.

04. IL COMUNE PREVEDE ED INDICE FORUM DI CITTADINI PER INTERESSI SPECIFICI O PER INTERESSI GENERALI, IN RELAZIONE AD INIZIATIVE SINGOLE O ASSOCIATE, ANCHE A LIVELLO SUB-COMUNALE.

05. IL COMUNE PREVEDE E REALIZZA LUOGHI DI RIUNIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ED, IN MANCANZA, SI AVVALE DI STRUTTURE PRIVATE PER CONSENTIRE IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE.

ART. 09 RELAZIONE CON ALTRI ORDINAMENTI GIURIDICI

01. IL COMUNE CONCORRE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA NEL RACCORDO CON LA PROVINCIA DI SALERNO (ARTT. 15 LEGGE 142/90).

02. IMPEGNA LA REGIONE, LO STATO, LA CEE A DETERMINARE IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI SOCIO-ECONOMICI IN GENERALE, A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE LOCALE, FACENDO APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO SOLIDARISTICO.

03. IMPEGNA ALTRESI' DETTI ORDINAMENTI A TENER CONTO DEGLI INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, MA PIU' SPECIFICAMENTE A SODDISFARE GLI INTERESSI PREMINENTI INDICATI NEL PRESENTE STATUTO, CHE DIVIENE DATO DI RIFERIMENTO ESSENZIALE E FONDAMENTALE NON SOLO PER L'AZIONE DELL'ENTE LOCALE, MA ANCHE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELLA CEE E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI.

04. IN PARTICOLARE, IL COMUNE RICONOSCE IL PREMINENTE RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL VALLO DI DIANO NELLA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE (ARTT. 28 LEGGE 142/90) E CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTI (ARTT. 29). AUSPICA CHE LA REGIONE DETERMINI I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE ALLE COMUNITA' MONTANE DEI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, TENENDO CONTO DEL REDDITO MEDIO PRO-CAPITE DEI RESIDENTI E DELLA COMPLESSIVA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA, E CHE LA C. M. PREVEDA OPPORTUNI INCENTIVI E FORNISCA STRUMENTI NECESSARI E IDONEI A COMPENSARE LE CONDIZIONI DI DISAGIO DERIVANTI DALL'AMBIENTE MONTANO.

05. IL COMUNE COOPERA E SI COORDINA CON ALTRI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA C. M. , CON QUELLI LIMITROFI E CON LA PROVINCIA, FORMULANDO PROPOSTE E PROGETTI E SOLLECITANDO ANCHE

DIRETTAMENTE GLI ORGANI STATALI E COMUNITARI IN CASO DI INERZIA DA PARTE DELLA REGIONE E DELLO STATO.

ART. 10 CONCORSO DI ENTI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E LA SODDISFAZIONE DI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE

01. IL COMUNE E' CONSAPEVOLE CHE L'INSIEME DELLE FINALITA' CHE DEVONO INFORMARE LA SUA AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA PUO' AUTONOMAMENTE ESPLICARSI SOLO SE AD ESSO VENGA ASSICURATA UNA ADEGUATA CAPACITA' FINANZIARIA.

02. IN MANCANZA, IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE INIZIATIVE PUBBLICHE, PRIVATE DI FORMAZIONI SOCIALI (IN PARTICOLARE LA PRO-LOCO) ANCHE DI NON RESIDENTI, CHE VALORIZZINO LE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI, I COSTUMI E LE TRADIZIONI LOCALI CHE SIANO CONFORMI AGLI OBIETTIVI PRIORITARI ED ORIENTANTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO E/O QUELLI CHE RISULTERANNO DA ULTERIORI ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE.

03. IL COMUNE POTRA' PARTECIPARE ALL'ACQUISTO, ALLA GESTIONE O ALLE COMPARTICIPAZIONI DI PARTICOLARI RILEVANTI REALTA' IMPRENDITORIALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO.

CAPO 03 ORGANI DEL COMUNE

ART. 11 IL CONSIGLIO COMUNALE

01. ORGANI DEL COMUNE SONO: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO, LA ELEZIONE, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E LE DECADENZE DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO FISSATE DALLA L. 142/90 , ARTT. 32 ; MA IL CONSIGLIO PUO' DELIBERARE SU ARGOMENTI DI

COMPETENZA DELLA GIUNTA, SE QUESTA LI SOTTOPONGA AL CONSIGLIO.

04. LA SOTTOPOSIZIONE AL CONSIGLIO DI PARTICOLARI ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA NON PUO' ESSERE CONCORDATA PREVENTIVAMENTE CON IL CONSIGLIO COMUNALE IN ALCUN ATTO E IN NESSUN CASO.

05. IL CONSIGLIO PUO' ESPRIMERE VOTI ED APPROVAZIONI SU ARGOMENTI DI POLITICA GENERALE.

06. IL CONSIGLIO CON VOTO PROPORZIONALE NOMINA COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI GARANTENDO COMUNQUE LA PRESENZA DELLA

MINORANZA.

07. IN ATTESA DEL REGOLAMENTO LE COMMISSIONI SUDDETTE SARANNO VOTATE CON VOTO LIMITATO, TRANNE I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

08. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL SUO SENO, GARANTENDO LA PRESENZA DI TUTTI I GRUPPI. IL SISTEMA DI VOTAZIONE DELLA COMMISSIONE E' TALE CHE OGNI RAPPRESENTANTE POLITICO ESPRIME UN NUMERO DI VOTI PARI ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEL GRUPPO CUI APPARTIENE.

09. CONTESTUALMENTE ALLA NOMINA, IL CONSIGLIO NE REGOLA IL FUNZIONAMENTO.

10. LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI SONO FISSATE DALLA LEGGE (ARTT. 31) E DALLO STATUTO.

11. OVE IL CONSIGLIO COMUNALE LO CONSENTA NELL'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, I SINGOLI CONSIGLIERI, ACQUISITANE LA DISPONIBILITA', POSSONO ESSERE INCARICATI DALLA GIUNTA DI CURARE LE RELAZIONI CON SINGOLE FORMAZIONI SOCIALI E CON ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE (IN MANIERA CONTINUATIVA O PER OCCASIONI PUNTUALI), E DI RICEVERE PRESSO IL MUNICIPIO, IN GIORNATE ED ORARI PROGRAMMATI, I SINGOLI CITTADINI PER RACCOGLIERNE LE RICHIESTE.

12. IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITO IL SEGRETARIO ED I DIRIGENTI, ARTICOLA L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI ANCHE EVENTUALMENTE IN TURNI POMERIDIANI IN MODO DI ASSICURARE LA SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI, TENENDO CONTO DEL LORO MODO DI VITA.

13. IL CONSIGLIO PUO' DELIBERARE INTERVENTI ANCHE A FAVORE DI COMUNI LIMITROFI, IN CASI DI CALAMITA' NATURALI O DI PARTICOLARE NECESSITA', FISSANDO I LIMITI DI SPESA ENTRO I QUALI LA GIUNTA POTRA' ADOTTARE PROVVEDIMENTI PUNTUALI.

14. ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO ADOTTA I SEGUENTI REGOLAMENTI:

- REGOLAMENTI SULL'INFORMAZIONE E SUL DIRITTO DI ACCESSO;
- REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, DEL RICEVIMENTO E DELL'AUDIZIONE DEI SINGOLI CITTADINI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI;
- REGOLAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI;
- REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE; ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DA LEGGI DELLO STATUTO, DA ALTRE NORME REGOLAMENTARI, O PROPOSTI DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO, ANCHE SU RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI O DI FORMAZIONI SOCIALI, PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE STATUTO.

15. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI SOGGETTI INTERESSATI.

16. IL REGOLAMENTO E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO E PUBBLICATO IN FORME IDONEE A RENDERLO CONOSCIBILE. DECORSI 30 GIORNI SENZA OSSERVAZIONI SI INTENDE APPROVATO. IN CASO CONTRARIO, IL CONSIGLIO ESAMINA LE OSSERVAZIONI ED APPROVA IL REGOLAMENTO.

17. NESSUNA PROPOSTA PUO' ESSERE SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE SE GLI ATTI RELATIVI NON VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

18. LE SEDUTE SONO PUBBLICHE E SONO RESE TALI ANCHE ATTRAVERSO IDONEI MEZZI DI COMUNICAZIONE, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 12 LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DA SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA 06 ASSESSORI. TRA QUESTI ULTIMI, IL CONSIGLIO, VERIFICATENE LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', PUO' NOMINARE, SULLA BASE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, UN ASSESSORE ESTERNO, CON ESCLUSIONE DEI CANDIDATI NON ELETTI ALLE ULTIME ELEZIONI.

02. LA GIUNTA PUO' AMMETTERE ALLE PROPRIE SEDUTE PER OGGETTO DEFINITO E TEMPO DETERMINATO, PERSONE DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E

PROFESSIONALE, NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO.

03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI E AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. LA GIUNTA HA LE COMPETENZE ED ESERCITA LE FUNZIONI INDICATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

05. LA GIUNTA OPERA COLLEGIALMENTE, IN FORZA DELL'UNITARIO DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO DAL CONSIGLIO.

06. GLI ASSESSORI POSSONO AVERE DELEGHE PER MATERIE, MA PREFERIBILMENTE CURA DI INTERESSI SPECIFICI ED INCARICHI PARTICOLARI SECONDO LE ESIGENZE DEL MOMENTO E LE CORRELATE INIZIATIVE. SALVO CHE IL SINDACO NON SE NE FACCI CARICO PERSONALMENTE, UN ASSESSORE HA DELEGA PER RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI AI PROCEDIMENTI CHE LI RIGUARDANO E PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

07. GLI ASSESSORI RICEVONO IN GIORNATE ED ORARI PROGRAMMATI, I SINGOLI CITTADINI PER RACCOGLIERNE E VALUTARNE LE RICHIESTE.

08. CIASCUN ASSESSORE PUO' CHIEDERE AL SINDACO DI INSERIRE QUALSIASI ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

09. LA GIUNTA ADOTTA GLI EVENTUALI REGOLAMENTI ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ED ALTRE ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

10. GLI ASSESSORI SONO APPROVATI DALLA GIUNTA MEDESIMA ED HANNO EFFICACIA PER IL TEMPO IN CUI DURA IN CARICA LA GIUNTA, ESSENDO COLLEGATI AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSTANTE LE ELEZIONI.

11. LA GIUNTA PUO' PROPORRE ACCORDI DI PROGRAMMA AI SENSI DELL' ARTT. 27 LEGGE 142/90 ED ADERIRE A QUELLI DI CUI ALL' ARTT. 07 LEGGE 64/86 .

12. LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 24 E SEGUENTI LEGGE 142/90 .

13. SINGOLI ASSESSORI, CHE ABBIANO DELEGA PER MATERIA O CHE SIANO INCARICATI DALLA GIUNTA SEGUONO LE FASI ISTRUTTORIE DELLE PROCEDURE PER GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI, PREVISTI DALLA L. 241/90 .

14. LA GIUNTA APPROVA GLI ACCORDI, OVE LA MATERIA NON SIA DI COMPETENZA CONSILIARE O SINDACALE.

15. LA GIUNTA NOMINA LE COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARE.

16. LA GIUNTA DISPONE IN MATERIA DI BENEFICENZA NEI CONFRONTI DEI BISOGNOSI E DEGLI EMARGINATI; ED IN MATERIA DI ASSISTENZA AI LAVORATORI, AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE, ALLE ALTRE FORMAZIONI SOCIALI COMPRESI I COMITATI PER GLI EDIFICI DI CULTO E PER MANIFESTAZIONI RELIGIOSE, NEL RISPETTO DELL' ARTT. 12 LEGGE 241/90 .

17. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

ART. 13 IL SINDACO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO HA LE ATTRIBUZIONI DI CUI ALL' ARTT. 38 LEGGE 142/90 .

02. QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE HA LE COMPETENZE E SVOLGE LE FUNZIONI PROPRIE ATTRIBUITE DA LEGGI STATALI 142/90 O DELEGATO DA

LEGGI STATALI O REGIONALI, NONCHE' QUELLE PREVISTE DALLO STATUTO.

03. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO FISSANDO LA DATA DELLA PRIMA CONVOCAZIONE E PREVEDENDONE UNA SECONDA ENTRO OTTO GIORNI.

04. SU ESPLICITA RICHIESTA DI UN CONSIGLIERE DEVE SOTTOPORRE LA PROPOSTA AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

05. IL SINDACO, E' ORGANO PROPULSORE DI TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ENTE ED ASSUME OGNI INIZIATIVA UTILE ALLA COMUNITA' LOCALE.

06. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE BUROCRATICHE.

07. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DELEGA. E' VICE SINDACO L'ASSESSORE CHE RICEVE DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO.

08. IL SINDACO SOTTOSCRIVE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA, INDICE O PARTECIPA ALLE CONFERENZE DI SERVIZIO, SOTTOSCRIVE GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 LEGGE 241/90 PREVIA DELIBERA DI GIUNTA O DI CONSIGLIO O CONCORDANDONE DIRETTAMENTE IL CONTENUTO NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA.

09. CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.

10. STIPULA I CONTRATTI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO, QUANDO IL SEGRETARIO COMUNALE E' L'UFFICIALE ROGANTE.

11. RILASCIA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE.

12. ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

13. HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E PUO' PROPORRE AZIONE O RESISTERE IN CASI DI URGENZA, SENZA PREVIA DELIBERA DI GIUNTA.

14. PUO' SOTTOPORRE ALLA GIUNTA ANCHE ATTI DI SUA SPECIFICA COMPETENZA O DI COMPETENZA DEI SINGOLI ASSESSORI.

15. IL SINDACO INCONTRA I CITTADINI, I COMITATI O LE ASSOCIAZIONI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE DELEGATO. A TAL SCOPO FISSA CON CALENDARIO PREVENTIVO MENSILE GIORNATE ED ORARI DI RICEVIMENTO.

16. L'OGGETTO DI DETTI INCONTRI E' RIPORTATO IN APPOSITO REGISTRO SINDACALE (SALVO CHE GLI INTERESSATI CHIEDANO DI NON REGISTRARLO)

17. DEL REGISTRO, IL SINDACO DA' SINTETICAMENTE LETTURA IN OGNI GIUNTA SUCCESSIVA AL FINE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI.

18. IN OGNI CASO, DOPO LA SEDUTA DI GIUNTA IL CONTENUTO DEL REGISTRO SI PRESUME CONOSCIUTO DAGLI ASSESSORI.

19. IL MEDESIMO REGISTRO E' UTILIZZATO SIA DAGLI ASSESSORI EVENTUALMENTE DELEGATI, SIA DAI CONSIGLIERI INCARICATI.

20. LA SUCCINTA VERBALIZZAZIONE E' SOTTOSCRITTA SIA DALLA PARTE INTERESSATA CHE DAL SINDACO, DALL'ASSESSORE O DAL CONSIGLIERE.

CAPO 04 - BUROCRAZIA, UFFICI E PERSONALE

ART. 14 IL SEGRETARIO COMUNALE

01. LO STATO GIURIDICO, LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO INDICATE DALLA LEGGE 142/90 .

02. IL SEGRETARIO INOLTRE:

- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO;
- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA;
- HA LA RESPONSABILITA' DELLE RELATIVE PROCEDURE;
- ROGA I CONTRATTI ED AUTENTICA SCRITTURE PRIVATE ED ATTI UNILATERALI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO;
- ADOTTA ATTI A RILEVANZA ESTERNA, IN MATERIA DI:
 - ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;
 - LIQUIDAZIONE DI COMPENSI, DI INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTI;
 - CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER SOPRAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DEL PERSONALE DIPENDENTE;
 - MISSIONI, LAVORO STRAORDINARIO, MOBILITA' INTERNA;
 - IRROGAZIONE DELLA CENSURA E DEL RICHIAMO SCRITTO PER INFRAZIONI DISCIPLINARI;
 - ACCETTAZIONE SVINCOLO DI CAUZIONI;
 - OCCUPAZIONI D'URGENZA ED ESPROPRI, QUANDO LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNI I RELATIVI ATTI ALLA COMPETENZA COMUNALE;
 - INDIVIDUAZIONE DEL "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" AI SENSI DELL' ARTT. 04 E 05 LEGGE 241/1990 E COMUNICAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI.

03. IL SEGRETARIO INOLTRE ORGANIZZA GLI UFFICI E COORDINA IL PERSONALE DIPENDENTE, TENENDO CONTO DELLE LEGGI, DEI CONTRATTI COLLETTIVI, DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI.

04. IL SEGRETARIO INFINE CURA L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI SIA DI GIUNTA CHE DI CONSIGLIO AI CAPIGRUPPO E AL PREFETTO; RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, NONCHE' L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO.

05. E' PREVISTA LA FIGURA DEL VICE-SEGRETARIO CHE SVOLGE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, LO COADIUVA ALLA BISOGNA E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

06. I REQUISITI E LE MODALITA' DI ACCESSO SARANNO STABILITI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 15 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI TIENE CONTO DELLE COMPLESSIVE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E SI ARTICOLA IN MODO DA POTER CURARE TUTTI GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA'.

02. MA, PIU' SPECIFICAMENTE, TIENE CONTO DEI PRINCIPI, DEGLI OBIETTIVI, DEGLI INTERESSI EMANATI CON IL PRESENTE STATUTO, OLTRE CHE DELLA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE E FUNZIONI.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEVE BASARSI SUI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' NEI LIMITI IN CUI TUTTO CIO' SIA CONSENTITO DALLA PIANTA ORGANICA VIGENTE E DAL PERSONALE DI CUI SI DISPONE, SALVO LA POSSIBILITA' DI AMPLIAMENTO DELL'ORGANICO E DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE.

04. IL COMUNE AI FINI DEL PROPRIO SISTEMA ORGANIZZATIVO INDIVIDUA LE SEGUENTI AREE:

- AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-ASSISTENZIALE;
- AREA TECNICA;
- AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;
- AREA VIGILANZA;
- AREA DEMOGRAFICA.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I SETTORI, I SERVIZI, LE SEZIONI, L'UNITA' OPERATIVA E GLI UFFICI.

06. IN PARTICOLARE, NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI SARA' PREVISTO IL SERVIZIO "INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE". DETTO SERVIZIO RICEVE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE SCRITTE, CHE CORREDA DI ELEMENTI UTILI ALLA PRESA IN CONSIDERAZIONE (COPIE DI ATTI RICHIAMATI, DISPOSIZIONI DI LEGGE, PRECEDENTI DATI E NOTIZIE DI CUI ABBAIA DISPONIBILITA') E LE TRASMETTE ENTRO CINQUE GIORNI O AL MASSIMO DIECI GIORNI PER ATTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI AL SINDACO, TRASCRIVENDONE L'OGGETTO NEL REGISTRO DI CUI ALL' ARTT. 13 .

07. FINO ALLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO, IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE RELATIVE FUNZIONI E CUSTODISCE IL REGISTRO.

08. L'UFFICIO PROPONE AL SEGRETARIO LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

09. L'UFFICIO RICEVE LE PROPOSTE DI REFERENDUM E NE CURA L'ORGANIZZAZIONE; ORGANIZZA LE CONSULTAZIONI POPOLARI AUTORIZZATE DAL SINDACO.

10. L'UFFICIO CURA LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI, LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA SU PIANI E PROGRAMMI; LA COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI PROCEDIMENTI DI SOGGETTI COINVOLTI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

11. L'UFFICIO ORGANIZZA LE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEI PROCEDIMENTI E AD OGNI TIPO DI INFORMAZIONE DI CUI L'ENTE DISPONGA O POSSA PROCURARSI.

ART. 16 REGOLAMENTO DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE, TENENDO CONTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DISCIPLINA:

- I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI;
- I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;
- I RUOLI ORGANICI E LA DOTAZIONE DELLE SINGOLE QUALIFICHE;
- LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI;
- L'ORARIO DI LAVORO E LA SUA ARTICOLAZIONE SETTIMANALE STAGIONALE;
- LE MODALITA' DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI.

02. OGNI ALTRA DISPOSIZIONE CHE TRADIZIONALMENTE RIFERISCA A DIRITTI E DOVERI, IN ARMONIA CON LE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN PARTICOLARE CON LA LEGGE 142/90 .

03. IL CONSIGLIO RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI PREVISTI DALL' ARTT. 03 LEGGE 29.03.83 , N. 93 .

CAPO 05

ART. 17 SERVIZI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, INTERVENTI

PUBBLICI

01. I SERVIZI, LE OPERE E GLI INTERVENTI PUBBLICI SONO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED AL CONSEGUIMENTO, IN VIA PRINCIPALE, DELLE FINALITA' SOCIALI ENUNCIATE NEL PRESENTE STATUTO.
02. L'AMMINISTRAZIONE PREVEDE E REGOLA L'ISTITUZIONE DI ALBI DI FORNITORI PROFESSIONALI CON L'OBIETTIVO DI CONSENTIRE LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLE POTENZIALI PROFESSIONALITA' LOCALI.
03. IL COMUNE SI AVVARRA' DEGLI ISTITUTI, DELLE PROCEDURE E DEI METODI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.
04. IL COMUNE SI RISERVA DI RIVEDERE I CONSORZI AI QUALI ATTUALMENTE PARTECIPA (ARTT. 60 LEGGE 142/90) E DI ADERIRE A NUOVI CONSORZI, A CONVENZIONI ED ACCORDI, SECONDO LE NECESSITA' E GLI INTERESSI PROPRI E DELL'AMBITO TERRITORIALE NEL QUALE RIENTRA.
05. I SERVIZI A DOMANDE INDIVIDUALI POTRANNO ESSERE GESTITI DA UN CONSIGLIO DI UTENTI, COORDINATO DA UN CONSIGLIERE COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' CHE POTRANNO ESSERE FISSATE IN APPOSITO REGOLAMENTO.
06. GLI ALTRI SERVIZI PUBBLICI SARANNO ADEGUATI AGLI OBIETTIVI STATUTARI ED ALLE ESIGENZE CHE, IN LINEA CON ESSI, SARANNO PROSPETTATE DAGLI INTERESSATI E RICONOSCIUTE MERITEVOLI DI TUTELA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
07. LA PREVISIONE DI OPERE PUBBLICHE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA MEDIANTE ATTI GENERALI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE O MEDIANTE ATTI PUNTUALI, SARANNO DELIBERATE MOTIVATAMENTE SIA CIRCA L'ADERENZA SPECIFICA AGLI OBIETTIVI STATUTARI, SIA CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO TRA COSTI E BENEFICI.
08. PER INTERVENTO PUBBLICO SI INTENDE OGNI INIZIATIVA CHE IL COMUNE PUO' ASSUMERE A SOSTEGNO DI INTERESSI COLLETTIVI O INDIVIDUALI, MERITEVOLI DI TUTELA, PARTICOLARMENTE DI QUELLI EVIDENZIATI DAL PRESENTE STATUTO, L'INTERVENTO PUBBLICO SI ESTRINSECA IN CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI, VOTI MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI, STRUMENTI E MEZZI.
09. GLI OBIETTIVI STATUTARI E LA TUTELA DEGLI INTERESSI SI POSSONO CONSEGUIRE ATTRAVERSO L'AZIONE COMBINATA DI SERVIZI, OPERE ED INTERVENTI.

CAPO 06

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - INFORMAZIONE - TUTELA DEI SINGOLI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI

ART. 18 DIFENSORE CIVICO

01. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL COMUNE ISTITUIRA' IL DIFENSORE CIVICO DISCIPLINANDONE PREVENTIVAMENTE L'ELEZIONE, LE PREROGATIVE E I MEZZI NONCHE' I SUOI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RIELETO.
03. LA RELATIVA REGOLAMENTAZIONE DOVRA':
 - ESCLUDERE LA NOMINA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO E PRETENDERE LA RINUNCIA PREVENTIVA DEL NOMINATO A CANDIDARSI NELLE ELEZIONI

SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL MANDATO;

- FISSARE I REQUISITI DI ETA', ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' E LE INCOMPATIBILITA';

- ESCLUDERE LA COINCIDENZA DELLA DURATA DELLA NOMINA CON LA DURATA DEL MANDATO CONSILIARE;

- PREVEDERE CHE LE SEGNALAZIONI DI ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE E RITARDI COMPORTINO: LE FORME DI CONTESTAZIONE DI ADDEBITI, SE IMPUTABILI A DIPENDENTI; L'ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO, SE RIFERIBILI A SINGOLI ASSESSORI, ALLA GIUNTA O AL SINDACO.

ART. 19 REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI

01. IL COMUNE UTILIZZA L'ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO, SU RICHIESTA DI ALMENO OTTOCENTO (800) ELETTORI O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA O SU DIRETTA DELIBERA CONSILIARE.

02. DI CONSEGUENZA INDICE IL REFERENDUM, NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. IL REFERENDUM PUO' RIGUARDARE TUTTA LA POPOLAZIONE ISCRITTA NELLE LISTE ELETTORALI O TUTTI I RESIDENTI IN UNA SINGOLA FRAZIONE O LOCALITA'.

04. LA CONSULTAZIONE PUO' RIGUARDARE ANCHE SINGOLE CATEGORIE DI CITTADINI PER SPECIFICI INTERESSI.

05. LA CONSULTAZIONE NON IMPLICA NECESSARIAMENTE VOTAZIONE E NON RICHIEDE PARTICOLARI QUORUM PER LA SUA LEGALITA'; VI POSSONO ESSERE AMMESSI SOLO CITTADINI RESIDENTI DI ETA' NON INFERIORE AI SEDICI ANNI.

06. IL REFERENDUM NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO, NE' DURANTE GLI ULTIMI SEI MESI DEL MANDATO CONSILIARE.

07. LE CONSULTAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ANCHE SU RICHIESTA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE, OVE ISTITUITI E REGOLAMENTATI SUCCESSIVAMENTE TRA GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

ART. 20 ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI

01. ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI POSSONO ESSERE PROPOSTE PER ISCRITTO O ANCHE ORALMENTE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEGLI ARTT. 07 , 12 , 13 , 15 .

02. IL SINDACO, IN UNA CON IL REGISTRO NEL QUALE SONO RACCOLTE LE RICHIESTE FRUTTO DI AUDIZIONE PERSONALE E DIRETTA, SOTTOPONE ALLA GIUNTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ANCHE LE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI ISTRUITE AI SENSI DELL' ARTT. 15 , CHE NON RIENTRINO NELLA SUA COMPETENZA O IN QUELLA DEL SEGRETARIO.

03. LA GIUNTA LE ESAMINA E DECIDE CIRCA L'AMMISSIBILITA', LA PROCEDIBILITA' ED IL MERITO, PREVIA ISTRUTTORIA OVE NECESSARIO.

04. IL TERMINE ORDINARIO PER L'ESAME E LA DECISIONE SULLE RICHIESTE E' DI 30 GIORNI.

ART. 21 DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

01. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI TERRA' CONTO DEI PRINCIPI E CRITERI DI CUI ALL` ARTT. 07 DELLA LEGGE 142/90 , ALLA LEGGE 241/90 , AL PRESENTE STATUTO.

02. IL DIRITTO DI ORGANIZZARE RIUNIONI E SVOLGERE ASSEMBLEE APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, IN AGGREGAZIONI D`OCCASIONE O IN FORMAZIONI SOCIALI ORGANIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, RELIGIOSE, SPORTIVE, RICREATIVE, ANCHE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE ED ALL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL`ENTE.

03. IL COMUNE FAVORISCE L`ATTIVITA' D`ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI, ANCHE SU BASE DI FRAZIONI O DI LOCALITA', A TUTELA DI OGNI INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA.

04. LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI, LA CUI COSTITUZIONE PUO' ESSERE PROMOSSA ANCHE DAL COMUNE, SI SVOLGERA' MEDIANTE GLI APPORTI CONSULTIVI AGLI ORGANI DELIBERATIVI ED ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED IL LIBERO ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI PER:

- OTTENERE INFORMAZIONI E COPIE DI ATTI, PRESENTARE DOCUMENTI, OSSERVAZIONI E MEMORIE;

- COLLABORARE ALLA REDAZIONE DI ATTI;

- VERIFICARE LO STATO DI ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI E LO SVOLGIMENTO DI PROCEDIMENTI PER I QUALI CIASCUN ORGANISMO ABBA SPECIFICO E RILEVANTE INTERESSE.

05. L`AMMINISTRAZIONE FAVORISCE DETTE FORME DI PARTECIPAZIONE, NONCHE' IL DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSEMBLEE, SIA METTENDO A DISPOSIZIONE STRUTTURE IDONEE, SIA CONCEDENDO AUSILI DI MEZZI E DI BENI, NEI LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO E/O DALLA DELIBERA DI CONCESSIONE.

ART. 22 NORME IMMEDIATAMENTE OPERATIVE

01. LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE, ACCESSO E PARTECIPAZIONE SONO IMMEDIATAMENTE OPERATIVE, ANCHE IN MANCANZA DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE ADEGUA LE COMMISSIONI COMUNALI ALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, ANCHE SU RICHIESTA DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

03. GLI ATTI CHE CONTRASTANO CON LO STATUTO DEBONO ESSERE ADEGUATI CON LE STESSE MODALITA' DEL COMMA PRECEDENTE. LA PRESENTE NORMA NON HA EFFETTO RETROATTIVO.

CAPO 07 FINANZA E CONTABILITA'

ART. 23 AUTONOMIA FINANZIARIA

01. IL COMUNE SOLLECITA LE LEGGI STATALI SULLA AUTONOMIA FINANZIARIA IMPRONTATE AL PRINCIPIO SOLIDARISTICO E PEREQUATIVO, QUALE INDISPENSABILE STRUMENTO DI REALIZZAZIONE DELL`AUTONOMIA LOCALE E DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE SECONDO LE ESIGENZE EFFETTIVE E VERE DELLA COLLETTIVITA' LOCALE E DEL PIU' AMPIO AMBITO TERRITORIALE.

02. IL COMUNE RICHIEDE RISORSE COMUNQUE SUFFICIENTI AD UN DECOROSO LIVELLO DEI SERVIZI ESSENZIALI E AD UNA CONCRETA VALORIZZAZIONE

DELLE ZONE DI MONTAGNA.

ART. 24 REVISORI DEI CONTI

01. IL NUMERO, LE FUNZIONI E LA DURATA IN CARICA DEI REVISORI DEI CONTI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE ADOTTA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SENTITI I REVISORI DEI CONTI.

CAPO 08

ART. 25 VALIDITA' E PORTATA DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA.

02. LO STATUTO E' DOCUMENTO DI RIFERIMENTO DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE E PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DA PARTE DEGLI ENTI CON IL QUALE IL COMUNE E' IN RELAZIONE.

03. IL PRESENTE STATUTO DOVRA' AVERE AMPIA DIFFUSIONE ED IN PARTICOLARE DOVRA' ESSERE DISTRIBUITO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.